



COMUNE DI CALTABELLOTTA

Libero Consorzio Comunale di Agrigento

N° 19 del 16.04.2026

ORDINANZA SINDACALE

Oggetto: Fuochi controllati in agricoltura.

IL SINDACO

- Vista la Legge quadro in materia di incendi boschivi n. 353 del 21/11/2000;
- Vista la L.R. n. 16 del 6/4/1996 e ss.mm.ii., come successivamente modificata dalla L.r. n. 14 del 14.04.2006 avente ad oggetto "*Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1996, n. 16 di riordino della legislazione in materia forestale e di tutela della vegetazione. Istituzione dell' Agenzia della Regione Siciliana per le erogazioni in agricoltura - A.R.S.E.A.*";
- Vista la Legge 225 del 24/2/1992;
- Vista la L.R. n. 14 del 31/8/1998;
- Visto il Decreto Legislativo n. 112 del 31/3/1998;
- Visto l'art. 38 della L. n. 142 dell'8/6/1990, recepita dalla L.R. N. 48 dell'11/12/91 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto il Decreto Legislativo n. 267 del 18/8/2000 e ss.mm.ii ed in particolare gli articoli che regolano la materia delle ordinanze sindacali contingibili ed urgenti per la prevenzione ed eliminazione di gravi pericoli per l'incolumità pubblica (art. l'art. 54, co. 4 e ss.mm.ii.);
- Visto l'art. 7 bis del d.lgs. vo n. 267/00 e ss.mm.ii.;
- Vista la L.r. n. 16/2024 n. 1, comma 1 dell'articolo 15 :*"Legge di stabilità regionale 2024-2026"* che dispone *"Entro il termine del 15 marzo di ogni anno, con decreto dell'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente, su proposta del Dirigente generale del Comando del Corpo forestale della Regione siciliana, d'intesa con il Dirigente generale del Dipartimento regionale della Protezione civile, sono stabilite le date di apertura e chiusura della stagione antincendio"*;
- Visto il d.lgs. 152 del 03.04.2006 e ss.mm.ii. recante *"Norme in materia ambientale"*
- Visti gli artt. 449 e 650 del Codice Penale;
- Visto il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 297 del 4/6/2008;
- Vista la delibera esecutiva del C.C. n. 61 del 02/10/2007, con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle modalità di impiego di Fuochi controllati in agricoltura di cui all'art. 40, comma 1° e 4 bis della citata L.R. 6/4/96 n.16;
- Dato atto che con il Decreto Legge n. 91 del 24/06/2014 convertito con Legge 11/08/2014, n. 116 sono stati introdotte novità al sistema di tracciabilità dei rifiuti prevedendo all'art. 14 - comma 8) la possibilità di smaltimento dei residui vegetali derivanti da sfalci, potature e pulitura dei terreni agricoli e forestali mediante combustione in loco, previa Ordinanza Sindacale per la regolamentazione delle modalità;
- Vista e richiamata la D.A. n. 57/GAB del 14.3.2025 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea - Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, avente per oggetto *"Rafforzamento delle Misure antincendio"* con la quale si impartiscono i criteri e i contenuti degli atti da predisporre, da parte delle Amministrazioni, per fronteggiare la possibile procreazione di incendi, nelle aree a verde incolto e stabilisce *"La stagione antincendio boschivo, per l'anno 2025, ha inizio il 15 maggio e termina il 31 ottobre"*.
- Considerato che il territorio comunale può essere soggetto a gravi danni causati da incendi con

- suscettività ad espandersi su aree cespugliate o erborate, comprese eventuali strutture ed infrastrutture atrofizzate poste all'interno delle predette aree, oppure su terreni coltivati, incolti e/o abbandonati e pascoli limitrofi a dette aree, specie nel periodo estivo;
- Ritenuto necessario, per evitare ed attenuare la recrudescenza del fenomeno, predisporre per la stagione estiva, misure atte a prevenire, per quanto possibile, il sorgere ed il diffondersi degli incendi con conseguenze per la pubblica incolumità;
 - Ritenuto, inoltre alla luce delle novità sopravvenute di dover procedere all'adeguamento della disciplina di riferimento nell'ambito del territorio comunale;
 - Richiamate tutte le leggi ed i regolamenti vigenti nella Regione Siciliana, ed in particolare quelle in materia di Pubblica Sicurezza e di Polizia Forestale;

AVVERTE

- 1) Su tutto il territorio del Comune è consentita la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci, potature o ripuliture in loco secondo le seguenti disposizioni:
 - La combustione del materiale vegetale agricolo - Forestale dovrà avvenire in loco nelle aree agricole in cui lo stesso è stato prodotto, dovrà essere raccolto in piccoli cumuli, la quantità giornaliera non potrà essere superiore a 3 metri steri per ettaro;
 - La combustione controllata dei residui vegetali dovrà avvenire, preferibilmente, nella fascia mattutina dalle ore 5,00 alle ore 6,30, ad ogni buon modo la combustione, con le relative emissioni in atmosfera, non dovrà creare problemi e molestie a terzi;
 - Durante le fasi delle attività e fino all'avvenuto spegnimento del fuoco deve essere assicurata costante vigilanza da parte del produttore o conduttore del fondo o di altra persona incaricata ed è vietato abbandonare la zona fino alla concreta estinzione di focolai e braci;
 - L'accensione dei residui vegetali è vietata in caso che sopravvenga vento ed altre condizioni di pericolosità che possano facilitare la propagazione delle fiamme. In tal caso il fuoco dovrà essere immediatamente spento;
 - La bruciatura delle stoppie e di altro materiale agricolo e forestale derivanti da sfalci, potature o ripuliture è consentita se il sito è preventivamente circoscritto ed isolato con una striscia arata o ripulita da qualsiasi residuo vegetale della larghezza minima di metri 10;
- 2) E' consentito l'accumulo degli scarti vegetali per una naturale trasformazione in composto da triturazione e lo spargimento in loco per la stessa finalità.
- 3) Il Sindaco .anche su segnalazione del Corpo Forestale, ha facoltà di sospendere o vietare la combustione dei residui agricoli all'aperto nei casi in cui sussistano condizioni meteorologiche o ambientali non favorevoli e disporre il differimento di operazioni di bruciatura allorché sia necessario l'effettuazione di una programmazione delle medesime, in considerazione di condizioni e di esigenze locali.
- 4) Rimane vietata la combustione di materiali o sostanze diverse dal materiale vegetale, di origine agricolo o forestale, indicate nella presente ordinanza.
- 5) La combustione controllata dei residui vegetali è vietata nel perimetro ricompreso nella delimitazione del Centro abitato.

ORDINA E VIETA

Nel periodo dal 15 Maggio 2026 fino al 31 ottobre 2026:

1. E' fatto divieto assoluto di accensione dei fuochi di ogni genere;
2. E' fatto divieto di combustione dei residui vegetali agricoli e forestali anche se derivanti da sfalci, potature o ripuliture *in loco* di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D. Lgs. 152/2006;
3. In prossimità di boschi e aree protette, terreni agricoli e/o cespugliati, lungo le strade comunali, provinciali, statali, che costeggiano terreni con cespugli facilmente infiammabili, parchi e pinete urbane, ricadenti all'interno del territorio comunale di:
 - accendere fuochi, far brillare mine, usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli;
 - usare fornelli inceneritori che producono faville in boschi e terreni cespugliosi;
 - fumare o compiere qualsiasi operazione che possa creare pericolo immediato di incendio nei

boschi e nelle aree interessate dalla presenza di cespugli, erba secca, macchia, stoppie, sterpaglie etc.;

- bruciare stoppie, materiale erbaceo e sterpaglie;
 - compiere altra operazione che possa creare pericolo immediato di incendio;
 - usare fuochi d'artificio, in occasione di feste e solennità, in aree diverse da quelle appositamente individuate e comunque senza la preventiva autorizzazione da parte degli organi competenti.
4. I proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane incolte, di proprietari di villette e gli amministratori di stabili con annesse aree a verde, i responsabili di cantieri edili e stradali, artigianali e commerciali con annesse aree pertinenziali, *dovranno* provvedere ad effettuare a propria cura e spese, i relativi interventi di pulizia dei terreni invasi da vegetazione, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. In particolare dovranno provvedere all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio di siepe vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade ed alla rimozione di rifiuti nonché di quant'altro possa essere veicolo di incendio. Tali condizioni dovranno essere contenute per tutto il periodo estivo.
 5. Gli Enti pubblici proprietari e/o responsabili di aree, strade e ferrovie hanno l'onere di farsi carico di pulire le banchine e le scarpate delle vie di comunicazione di propria competenza e sono tenuti altresì al mantenimento della pulizia ai sensi dell'art. 42 della L. R. 16/96 e ss.mm.ii;
 6. Al fine di evitare propagazione di incendi tutti i proprietari conduttori di fondi devono eliminare le sterpaglie e la vegetazione secca intorno ai cigli stradali, fabbricati e impianti nonché dai confini di proprietà per una fascia di rispetto non inferiore a mt. 10.
 7. Tuttavia nel periodo compreso **dal 15 maggio al 14 giugno e dal 16 settembre al 15 ottobre**, oltre la distanza di mt. 200 dei boschi, se le condizioni meteorologiche lo consentono, previa comunicazione formale al Distaccamento Forestale competente e dopo aver ricevuto la relativa autorizzazione, nelle ore mattutine ed in assenza di vento, **si potrà procedere:**
 - alla bruciatura delle stoppie e residui di sfalci e potature a condizioni che vengano tracciate lungo il perimetro dell'area da bruciare solchi idonei ad impedire il passaggio del fuoco. Le operazioni di bruciatura dovranno iniziare all'interno del perimetro dei detti solchi e sempre in presenza di più operatori sino al completo spegnimento delle fiamme;
 - alla distruzione dei residui derivanti dalla pulitura di coltivazione agricole specializzate, tipo oliveti, vigneti e mandorleti, agrumeti, orti, etc., solo tra le ore 5,00 e le ore 6,30 e solo se la zona circostante sarà stata arata per un raggio di almeno mt. 10 dal punto interessato alla bruciatura di tali residui.
 - La quantità giornaliera di materiale vegetale da smaltire mediante combustione in loco non dovrà essere superiore a tre metri steri per ettaro e dovrà essere smaltito in piccoli cumuli.
 - In nessun caso e per nessuna ragione è consentito accendere fuochi nelle giornate ventose e nei periodi di scirocco.
 - Chiunque abbia acceso fuochi secondo le modalità predette deve preventivamente organizzarsi con speciali mezzi di arresto delle fiamme ed attenersi alle prescrizioni del Distaccamento Forestale competente che ha rilasciato la prescritta autorizzazione. Le suddette operazioni devono essere dirette personalmente dal soggetto attuatore assieme ad un congruo numero di persone a supporto, fino a quando il fuoco non sia completamente spento.
 - E' fatto obbligo agli interessati, prima di abbandonare la zona, di realizzare interventi di bonifica assicurandosi del perfetto spegnimento dei focolai o braci residui, esercitando la dovuta sorveglianza fino a che ogni rischio di riaccensione sia scongiurato.

RICORDA

- che ad ogni cittadino incombe l'obbligo di prestare la propria opera in occasione del verificarsi di un incendio nelle campagne, nei boschi o nelle zone urbane o periferiche;
- che chiunque avvisti un incendio che interessi o minacci l'incolumità pubblica è tenuto a darne comunicazione immediata ad una delle seguenti Amministrazioni:
 - Numero Di Emergenza Unico Europeo (Tel. 112)
 - Prefettura di Agrigento (Tel. 0922/483111)
 - Vigili del Fuoco (Tel. 115)

- Emergenza incendio boschivo (Tel. 1515)
- Arma Carabinieri (Tel. 112)
- Polizia di Stato (Tel. 113)
- Guardia di Finanza (Tel. 117)
- Polizia Municipale (Tel. 0925/952259).

AVVERTE

Le violazioni alla presente ordinanza saranno sanzionate penalmente come previsto dal vigente Codice Penale nonché saranno soggetti ai divieti, alle prescrizioni e alle sanzioni previsti dall'art. 10 L. n. 353/2000 e ss.mm.ii. e saranno punite, altresì, con sanzioni amministrative pecuniarie con le modalità di cui al regolamento per l'impiego dei fuochi controllati nelle attività agricole approvato con deliberazione C.C. n. 61 del 02/10/2007.

Le Forze dell'Ordine e la Polizia Municipale, ognuno per le rispettive competenze, sono incaricati di fare rispettare la presente ordinanza, adottando eventuali provvedimenti sanzionatori, ed alla vigilanza sul territorio comunale;

DISPONE

che la presente Ordinanza venga pubblicata presso l'Albo Pretorio del Comune, inserita nel sito ufficiale del Comune e resa pubblica su tutto il territorio comunale;

Di trasmettere la presente ordinanza a:

S.E. il Prefetto di Agrigento, al Sig. Questore di Agrigento ed a tutte le forze dell'ordine operanti nel territorio per opportuna conoscenza e per quanto di loro competenza. La presente Ordinanza è immediatamente esecutiva ed è prorogabile per esigenze riconducibili al perdurare di condizioni di siccità.

A chiunque è fatto obbligo di rispettare la presente Ordinanza.

Dalla Residenza Municipale li, 16.04.2026

IL SINDACO

F.to Biagio Marciante